

<p><b>Sede Operativa Comuni della Valle del Santerno</b>  <b>Via Mengoni, 2 – 40025</b>  <b>Fontanelice</b></p>	
   	<p><b>Ufficio Tributi associato</b>  <b>Ufficio Distaccato Vallata</b>  <b>Via Mengoni 2 – Fontanelice</b></p>

**IUC 2017 (IMU – TASI – TARI)**  
*Indicazioni Aggiornate al 16 maggio 2017*

Anche per il 2017 è stata confermata l'esistenza della IUC quale tributo locale composto di tre tributi (IMU – TASI – TARI), già conosciuto dall'anno 2014 secondo l'usuale ripartizione di **Imu**, di natura patrimoniale e già conosciuta nella sua disciplina generale dal 2012, **Tari**, cioè la tassa sui rifiuti, e la **Tasi**, già prevista dal 2014, tributo sui "servizi indivisibili" che ha tuttavia sostanzialmente caratteristiche di imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore e, qualora esista, dal detentore dell'immobile.

Proprio per quest'ultima imposta, nei Comuni della Vallata del Santerno, essendo stata prevista nel 2014 e 2015 per la sola abitazione principale, con la legge di Stabilità **2017** (Legge n. 232/2016 - G.U. n. 297 del 21/12/2016) è stata confermata l'**eliminazione della TASI sull'abitazione principale per i possessori di abitazioni NON di lusso** (ovvero di categorie catastali diverse dalla A1/A8/A9), e, pertanto, la normativa conferma, anche **nell'anno 2017**, la non applicazione della TASI nel Comune per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (nel limite massimo di una unità di categoria C2, C6 e C7), ad eccezione dei possessori di abitazioni di lusso.

INDICE:

CAPITOLO 1° - IMU – pag. 2

CAPITOLO 2° - TASI – pag. 13

CAPITOLO 3° - TARI – pag. 18

## IMU - CAPITOLO 1°

L'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), istituita con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, applicata a decorrere dal 1° gennaio 2012 è entrata a regime con la legge 147/2013. E' reperibile sul sito del nuovo circondario imolese, alla sezione dedicata ai tributi, la versione aggiornata del Regolamento Imu, cui si rinvia per le disposizioni specifiche: pagine dedicate: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/borgo-tossignano>  
<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/casalfiumanese>  
<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/castel-del-rio>  
<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/fontanelice>

L'imposta IMU interessa i **fabbricati, i fabbricati rurali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. L'abitazione principale e le sue pertinenze** (nel numero massimo di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) **viene esclusa dal pagamento dell'Imu ad eccezione delle case di lusso iscritte al catasto fabbricati alle categorie A/1, A/8, A/9.**

**Sono altresì esclusi dal pagamento IMU i fabbricati rurali strumentali** in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 bis art.9 del DL 557/93, quindi con iscrizione catastale in D/10 o con altra categoria, ma con l'annotazione di ruralità come fabbricato strumentale nelle annotazioni catastali.

### **NEWS IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO**

**Solamente** per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal **novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11), all'aliquota approvata in ciascun comune (CONFRONTARE LA TABELLA A SEGUIRE CON INDICAZIONE DELLE ALIQUOTE APPROVATE) si applica l'abbattimento al 50% della base imponibile** spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore>figlio e figlio>genitore) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- che il contratto sia registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia (trattandosi di agevolazioni riconosciuta per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo Risoluzione Min. n. 1/DF del 17.2.2016);
- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Inoltre, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

***Pertanto, per accedere all'agevolazione, devono coesistere tutte le condizioni previste per legge, per cui si deve essere proprietari di un solo immobile oppure al massimo di 2 immobili abitativi in tutto il territorio italiano, ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più deve coesistere la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia ubicato nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).***

***L'ufficio Tributi associato ha messo a disposizione sul proprio sito***

***<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/> e distribuito da Ufficio Tributi apposito modulo di comunicazione che, debitamente compilato e consegnato, sostituisce gli adempimenti dichiarativi.***

### **IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO**

***IMU Immobili locati a canone concordato*** (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introduce il comma 6 bis), : ***per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.***

Nei Comuni della Vallata del Santerno, i proprietari (o titolari di altro diritto reale) che concedono in affitto immobili abitativi a canone concordato ma l'agevolazione è da applicarsi sull'aliquota ordinaria approvata da ciascun comune.

**L'ufficio Tributi associato mette a disposizione sul sito**

**<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/> e distribuito da Ufficio Tributi apposito modulo di comunicazione che, debitamente compilato e consegnato entro il termine di pagamento della prima rata (o della seconda se il presupposto d'imposta si è verificato nel secondo semestre dell'anno), sostituisce sia gli adempimenti dichiarativi per l'applicazione della aliquota agevolata, che per l'agevolazione "riduzione al 75%".**

**N.B. Per coloro che nel 2016 hanno già consegnato la comunicazione e non hanno subito variazioni, si intende già assolto l'obbligo di dichiarazione.**

## **FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE "IMBULLONATI"**

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E è effettuata, da parte dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari dei suddetti immobili potranno ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA. Per il solo anno 2016 se gli atti di aggiornamento verranno presentati entro il 15/06/2016 le rendite catastali conseguenti avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2016. Per gli atti presentati oltre tale termine, le nuove rendite decorreranno dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale (da rivalutare preliminarmente del **5% per i fabbricati**):

categorie catastali	Coefficiente IMU 2017 da applicare alla rendita catastale rivalutata come sopraindicato.
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5)	65

Altre tipologie di immobili	Base imponibile I.MU. (2017)
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile

Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale (da rivalutare preliminarmente del **5% per i fabbricati** e del **25% per i terreni agricoli**):

categorie catastali	Coefficiente IMU 2017 da applicare alla rendita catastale rivalutata come sopraindicato.
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5)	65
Terreni agricoli (NON posseduti e condotti direttamente da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola)	135

Altre tipologie di immobili	Base imponibile I.MU. (in vigore dal 2017)
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Fabbricato in corso di Ristrutturazione	Area edificabile

Le modalità di pagamento dell'imposta prevedono anche nel 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228, la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Tuttavia, lo stesso comma 380, lett. f) ha istituito la riserva allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per mille. Quindi, **solo per la categoria D l'imposta Municipale deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre la quota restante (2,4 Casalfiumanese, 1,4 Borgo Tossignano, 3 Fontanelice, 2 Castel del Rio per mille) resta di competenza comunale.**

Per i terreni edificabili, si specifica che i seguenti comuni hanno **adottato** il Piano Strutturale Comunale:

Comune di Borgo Tossignano con deliberazione C.C. n. 7 del 7.4.2014;

Comune di Castel del Rio con deliberazione C.C. n. 24 del 20.6.2014;

Mentre, nei Comuni di Fontanelice e Casalfiumanese il **Piano Strutturale Comunale è stato approvato** con i seguenti provvedimenti:

Comune di Fontanelice con deliberazione C.C. n. 13 del 29.4.2016 (BURER del 1.6.2016);

Comune di Casalfiumanese con deliberazione C.C. n. 57 del 15.12.2016 (BURER del 25.1.2017).

Informazioni in materia di inserimento aree potranno essere richieste direttamente al Comune ovvero all'Ufficio tecnico associato c/o Nuovo Circondario Imolese e sul sito: <http://psc.nuovocircondarioimolese.it>.

## **LA SCADENZA DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA E': VENERDI' 16 GIUGNO 2017**

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale.

E' possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

## **LA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL SALDO E': LUNEDI' 18 DICEMBRE 2017.**

## **LE ALIQUOTE DEL 2017**

Per l'anno 2017 le Amministrazioni Comunali dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice hanno confermato le stesse aliquote IMU già previste nel 2015 e nel 2016 (Borgo Tossignano CC n. 4 del 31.3.2017; Casalfiumanese CC n.3 del 31.3.2017, Castel del Rio CC n. 12 del 20.4.2016, Fontanelice CC n. 2 del 31.3.2017). Ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del dl 201/2011 il versamento della prima rata IMU dovrà pertanto avvenire applicando le seguenti aliquote che vengono sintetizzate nella seguente tabella:

**N.B. Rivalutare preliminarmente le rendite catastali con i coefficienti indicati a pg. 4**

TIPOLOGIA	IMU 2017	BORGO TOSSIGNANO	CASALFIUMANESE	CASTEL DEL RIO	FONTANELICE
	MOLTIPLICATORI	ALIQUOTE	ALIQUOTE	ALIQUOTE	ALIQUOTE
Aliquota ordinaria (applicabile in tutti i casi non diversamente disciplinati) ►		9 %	10 %	9,6%	10,6%
Abitazione principale <b>SOLO A/1-A/8-A/9</b> (detrazione € 200,00)	160	4 %	4 %	4 %	4 %
Pertinenze abitazione principale <b>SOLO A/1-A/8-A/9</b> (C2 – C6 – C7) – <b>N.B. UNA sola per categoria</b>	160	4 %	4 %	4 %	4 %
Abitazioni in possesso del requisito di ruralità (fabbricati rurali non strumentali)	160	7,6%	7,6%	7,6%	10%
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616 (detrazione € 200,00)	160	4 %	4 %	4 %	4 %
► Abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta: <b>genitore/figlio/fratello/sorella e pertinenze di categorie C/2, C/6 e C/7 nel limite di una per categoria</b> <b>N.B. AGEVOLAZIONE ULTERIORE ABBATTIMENTO 50% SU BASE IMPONIBILE: solo parenti 1° grado in linea retta genitore/figlio viceversa in presenza di tutti i requisiti specifici</b>	160	9 %	10 %	7,6%	7,6%
► Altre pertinenze e garage, depositi e posti auto non pertinenze (C2 - C6 - C7) ►	160	9 %	10 %	9,6%	10,6%
► A/10 uffici e studi privati ►	80	9 %	10 %	9,6%	10,6%
► C/1 negozi e botteghe ►	55	9 %	10 %	9,6%	10,6%
► Laboratori per arti e mestieri (gruppo catastale C3 - C4 - C5 e gruppo catastale B) ►	140	9 %	10 %	9,6%	10,6%
► Banche ed istituti di assicurazione (gruppo D5) ► <b>QUOTA STATO – CODICE 3925</b>	80	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%
► Banche ed istituti di assicurazione (gruppo D5) ► <b>QUOTA COMUNE – CODICE 3930</b>	80	1,4%	2,4%	2%	3%
► Altri fabbricati (alberghi, opifici, altri fabbricati per funzioni produttive esclusi rurali) (gruppo catastale D - tranne D5) ► <b>QUOTA STATO – CODICE 3925</b>	65	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%
► Altri fabbricati (alberghi, opifici, altri fabbricati per funzioni produttive esclusi rurali) (gruppo catastale D - tranne D5) ► <b>QUOTA COMUNE – CODICE 3930</b>	65	1,4%	2,4%	2%	3%
► Aree fabbricabili ►	Valore mercato	9 %	10 %	9,6%	10,6%
Abitazioni a disposizione e/o non locate	160	9 %	10 %	9,6%	10,6%
Abitazioni locate a canone libero	160	9 %	10 %	9,6%	10,6%

Abitazioni date in comodato a terzi o a parenti/familiari, <b>non ricompresi in genitore/figlio/fratello/sorella</b>	160	9 %	10 %	9,6%	10,6%
fabbricati di categoria D (escluso D10) aziende nuovo insediamento con un n. dipendenti attivi nel territorio comunale stesso superiore a 5, per i primi tre anni <b>QUOTA STATO – CODICE 3925</b>	65	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%
fabbricati di categoria D (escluso D10) aziende nuovo insediamento con un n. dipendenti attivi nel territorio comunale stesso superiore a 5, per i primi tre anni <b>QUOTA COMUNE – CODICE 3930</b>	65	1,4%	2,4%	0%	3%
Abitazione a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ( <b>AIRE</b> ), <b>NON PENSIONATO</b> nel rispettivo Paese di residenza ovvero ulteriore unità imm.re posseduta da AIRE con requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale –	160	9 %	10 %	9,6%	10,6%
Eventuale pertinenza dell'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ( <b>AIRE</b> ), <b>NON PENSIONATO</b> nel rispettivo Paese di residenza ovvero ulteriore unità imm.re posseduta da AIRE con requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale	160	9 %	10 %	9,6%	10,6%

**ANCHE PER IL 2017 VIENE MESSO A DISPOSIZIONE**, MEDIANTE COLLEGAMENTO AIL link

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=borgo-tossignano>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casalfiumanese>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casteldelrio>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=fontanelice>

UN AUSILIO DI CALCOLO ALL'IMU PERSONALIZZATO CON LE ALIQUOTE DELLA PRIMA RATA IMU NEI RISPETTIVI COMUNI. IL SISTEMA DI CALCOLO PERMETTE ALTRESI' DI **ELABORARE IL MODELLO F24**. POICHE' IL TRIBUTO IMU E' DOVUTO IN AUTOLIQUIDAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI DI INTERPRETAZIONE O DI CALCOLO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NELL'UTILIZZO DELL'AUSILIO.

<b>SONO ESCLUSI DALL'IMU</b>
Fabbricati rurali strumentali (D10 – compreso art.9 comma 3bis lett. F) D.L. 557/93)
Abitazione principale (escluso abitazioni in cat. A1/A8/A9)
Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) – N.B. UNA sola per categoria
Unità immobiliari coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari
Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale ex art. 1, comma 707 comma 1 lett. c) della L. 27 dicembre 2013, n. 147
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta (una sola unità imm.re), a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ( <b>AIRE</b> ), <b>già PENSIONATO</b> nel rispettivo Paese di residenza, purché non locata né concessa in comodato d'uso
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata
UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

Si richiama l'attenzione in ordine ai versamenti IMU **dovuti in ambito rurale**, in relazione ai contenuti della legge n. 147/2013 e delle aliquote IMU e TASI 2017 nei Comuni della Vallata del Santerno:

IMMOBILE	IMU
<b>Fabbricati rurali strumentali</b> – D/10 compreso art.9 comma 3bis lett. F) D.L. 557/93 ovvero immobili con strumentalità rurale riconosciuta da annotazione in visura	NO
<b>Terreni agricoli</b>	NO
<b>Abitazione principale e pertinenze</b>	NO



In virtù del Decreto Legge n. 4 del 24 Gennaio 2015, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 34 l'**IMU sui terreni agricoli non è dovuta** per i Comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio. Sono tenuti a presentare **DICHIARAZIONE IMU i possessori per i quali non sussistano più i requisiti per accedere all'esenzione degli strumentali agricoli.**

### **Definizione di abitazione principale e sue assimilazioni:**

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, l'esenzione IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione IMU (ved. Succ.). Attenzione: SI RINVIA al capitolo 2° per calcolo TASI.

Per le abitazioni principali di categoria **A1, A8 e A9 NON** è prevista esenzione da Imu ma resta valida la **detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, fissata per legge in € 200,00=**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

**ASSIMILAZIONI all'abitazione principale** stabilite per REGOLAMENTO comunale o per PREVISIONE NORMATIVA:

A) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

B) la ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

C) le Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

D) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;

E) fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;

F) una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Inoltre si ricorda:

- **la riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi con contratto registrato in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitore>figlio e figlio>genitore), a condizione siano presenti tutte le restanti condizioni previste dalla legge (cfr. sopra);**

- **la riduzione del 50% della base imponibile per immobili con vincolo di interesse storico artistico;**

- **la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili. Le modalità e le condizioni per accedere alla riduzione sono definite all'art. 8 del vigente Regolamento IMU e alle deliberazioni dei rispettivi comuni.**

### **VERSAMENTI:**

**LA SCADENZA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO E': VENERDI' 16 GIUGNO 2017.**

**Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento IMU" sul numero di c/c 1008857615 valido per tutti i comuni del territorio nazionale.**

**I codici dei comuni della Vallata da riportare nell’F24 sono i seguenti:**

**Casalfiumanese B892**

**Borgo Tossignano B044**

**Fontanelice D668**

**Castel del Rio C086**

*Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:*

**“3912”** - denominato: *“IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”*; **N.B. SOLO ABITAZIONI LUSO**

**“3914”** - denominato: *“IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”*;

**“3916”** - denominato: *“IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”*;

**“3918”** - denominato: *“IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”*;

**“3923”** - denominato: *“IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”*;

**“3924”** - denominato: *“IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”*;

**“3925”** - denominato: *“IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO”*;

**“3930”** - denominato: *“IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”*;

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

*In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:*

*nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (VEDI SOPRA), reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it);*

*nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;*

*nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;*

*nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;*

*nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);*

*nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.*

*Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.*

**Arrotondamenti:** il pagamento dell’IMU deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato** devono versare l’imposta municipale propria (IMU) dall’estero, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedendo nei modi seguenti:

- per la **quota spettante al Comune:** bonifico a favore del Tesoriere del Comune sul Conto di Tesoreria unica presso la Banca d’Italia, sul quale accreditare l’importo dovuto, utilizzando i seguenti codici IBAN:

- Comune di **CASALFIUMANESE** : codice IBAN IT 78 P 01000 03245 24030 0303319-  
bic/swift : IMCOIT2A;

- Comune di **BORG TOSSIGNANO** : codice IBAN IT 27 N 01000 03245 24030 0303317  
bic/swift : ICRAITRRF20;

- Comune di **FONTANELICE** : codice IBAN IT 91 R 01000 03245 24030 0303326 bic/swift :  
ICRAITRRF20;

- Comune di **CASTEL DEL RIO** : codice IBAN IT 12 M 01000 03245 24030 0303321 bic/swift :  
ICRAITRRF20;

- per la **quota riservata allo Stato**, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;



- la sigla “IMU”, Comune di \_\_\_\_\_, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

**DICHIARAZIONE IMU:** se dovuta, è da presentare in base a modello ministeriale approvato con DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’1/1/2017 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2018**.

#### **Principi generali**

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI e di successione;**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive;**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune.**

#### **La dichiarazione è dovuta:**

- **Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);**
- **Riduzioni di imposta;**
- **Dati non acquisibili tramite catasto.**

#### **Obbligo dichiarazione**

- 1. Fabbricati di interesse storico o artistico;**
- 2. Abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;**
- 3. Immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);**
- 4. Concessionario aree demaniali;**
- 5. Variazione di valore aree edificabili;**
- 6. Terreno agricolo divenuto area edificabile;**
- 7. Area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in seguito a fabbricato collabente (F2);**
- 8. Immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia a proprietà divisa;**
- 9. Immobile concesso in locazione da ACER;**
- 10. Immobili esenti ai sensi delle lettere c), g), h) ed i) art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/1992;**
- 11. Fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;**
- 12. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
- 13. Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;**
- 14. Parti comuni di edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell’amministratore di condominio);**
- 15. Immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell’amministratore di condominio);**
- 16. Immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;**
- 17. Termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;**
- 18. Nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;**
- 19. Ex coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale;**
- 20. Immobile soggetto a ristrutturazione o restauro conservativo in quanto tenuto a versare con il valore dell’area – anziché sulla base della rendita catastale;**
- 21. Immobile concesso con contratto registrato in comodato d’uso gratuito ai fini dell’agevolazione del 50% calcolo IMU;**
- 22. Locazione a canone concordato – qualora non sia stato presentato apposito modulo predisposto dall’amministrazione.**

**IL 30 GIUGNO 2017 scadrà’ IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA Dichiarazione IMU 2016** : Le omesse dichiarazioni IMU, dopo il 15 settembre 2017, non sono più ravvedibili. Pertanto è decaduto il beneficio dell’esclusione IMU per i soggetti sotto indicati che non abbiano provveduto a consegnare il modello ministeriale relativo a:

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locate;
- Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari;

- Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616;
- Unico immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

**Con riferimento alla situazione dei seguenti immobili:**

- 1) **Locazione a canone concordato: obbligatoria la comunicazione nelle modalità e termini definiti all'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento IMU;**
- 2) **Condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 del vigente Regolamento IMU;**
- 3) **Comodato gratuito con possesso dei requisiti previsti dalla legge determinato ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione IMU del 50%.**

**Nelle situazioni 1), 2), 3) la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU.**

**DICHIARAZIONE SOLO PER ENTI NON COMMERCIALI:**

Con l'art. 1, commi da 719 a 721 della legge n.147/2013 viene prevista una specifica disciplina per l'applicazione dell'IMU degli enti non commerciali.

**Dichiarazione:** da presentare **ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA entro il 30 giugno 2017** con riferimento all'anno di imposta **Imu 2016**, sulla base delle istruzioni approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/06/2014.

Le istruzioni sono reperibili anche sul sito: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni>

**Versamento: esclusivamente con modello F24** (non possibile con bollettino c/c postale) in tre rate con scadenze:

- 16 giugno : 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;
- 16 dicembre: 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;
- 16 giugno anno successivo a quello di imposta: conguaglio dovuto.

Solo per gli enti non commerciali è possibile l'eventuale compensazione nel Comune dove il credito è scaturito risultante da dichiarazioni presentate dopo il 1.1.2017.

*Le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni non sono esaustive di tutte le casistiche soggette o esenti da imposta, ma prendono in esame quelle di carattere più frequente. Per casi particolari, è opportuno rivolgersi direttamente all'ufficio tributi.*

**Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in comodato d'uso al figlio, purchè con contratto registrato con decorrenza 1.1.2017, comodante e comodatario risiedono entrambi nello stesso Comune, il comodante possiede solo ed esclusivamente l'abitazione concessa in comodato o l'ulteriore abitazione adibita a propria abitazione principale mediante acquisizione residenza anagrafica – esempio nel Comune di Fontanelice e Castel del Rio applica aliquota 7,6 per mille:**

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di comodato d'uso concesso al figlio

- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

1° calcolo Base imponibile:  $619,75 + 5\% = 650,74 \times 160 = 104.118,40$

**NUOVA AGEVOLAZIONE** 2° calcolo: Base imponibile : 2 = 52.059,20

3° calcolo: imposta dovuta per l'anno 2017:  $52059,20 \times 7,6/1000 = 395,65 \text{ €}$  totale imposta 2017

**L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 16 giugno 2017 e 18 dicembre 2017 utilizzando il . MOD. F24 CODICE 3918.**

**Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in comodato d'uso al figlio, ma il comodante possiede oltre all'abitazione concessa in comodato e alla propria abitazione, il 25% di un'altra abitazione nella quale risiede il fratello: NON può usufruire dell'abbattimento della base imponibile, usufruisce dell'aliquota prevista nel Comune – esempio Casalfiumanese 10 per mille:**

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di comodato d'uso concesso al figlio

- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

1° calcolo Base imponibile:  $619,75 + 5\% = 650,74 \times 160 = 104.118,40$

2° calcolo: imposta dovuta per l'anno 2017:  $104.118,40 \times 10/1000 = 1041,19 \text{ €}$  totale imposta dovuta 2017

**L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 16 giugno 2017 e 18 dicembre 2017 utilizzando il . MOD. F24 CODICE 3918.**

**Esempio di calcolo per acconto Appartamento nel Comune di Castel del Rio concesso in locazione con contratto a canone concordato – aliquota 9,6 per mille:**

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di locazione
  - esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75
- $619,75 + 5\% = 650,74$   
 $650,74 \times 160 \times 9,6/1000 \times 75\% = 750$  (totale annuo con aliquote 2017)

L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE. La prima rata è di importo pari al 50%, da versare entro la scadenza del 16 giugno 2017, mentre il restante 50% viene versato con la seconda rata entro il 18 dicembre 2017. Utilizzare il **MOD. F24 CODICE 3918**.

**Per i restanti comuni identico metodo di calcolo. Applicare l'aliquota relativa al singolo comune.**

**Esempio di calcolo per acconto Immobile nel Comune di Castel del Rio in categoria D – aliquota 9,6 per mille:**

- Possesso al 100% per 12 mesi
  - esempio con rendita catastale di € 619,75
- $619,75 + 5\% = 650,74$   
 $650,74 \times 65 \times 9,6/1000 = 406,06$  (totale annuo con aliquote 2017)

QUOTA ALLO STATO:

**Allo Stato deve essere versato nell'anno il 7,6 per mille**, pertanto  $650,74 \times 65 \times 7,6/1000 = 321,46$ . Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2017 **allo stato è € 161,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3925**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2017.

QUOTA AL COMUNE:

**Al Comune deve essere versato nell'anno il 2 per mille**, pertanto  $650,74 \times 65 \times 2/1000 = 84,60$ . Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2017 **al Comune è € 42,30** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3930**. **Il restante 50% andrà versato con la seconda rata, entro il 16 dicembre 2017.**

**N.B. Qualora l'immobile sia posseduto in % diversa, l'importo va rapportato alla % di possesso.**


Un utile ausilio nel calcolo è rinvenibile COLLEGANDOSI al link:

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=borgo-tossignano>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casalfiumanese>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casteldelrio>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=fontanelice>



Per tutto quanto qui non riportato si deve fare riferimento alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale);
- Art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata in G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;
- D.M. 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- art. 10 D.L. 35 dell'8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;
- art. 1 D.L. 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013;
- D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013;
- legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730;
- art. 22, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge 23 giugno 2014, n. 89 ;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- art. 1 comma 10 e ss. legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 (legge stabilità 2016);
- Regolamenti Comunali e delibere per la disciplina dell'Imposta Municipale propria e della TASI approvati dai singoli comuni, reperibili sul sito:

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni>

**Sul sito internet del Nuovo Circondario Imolese:**

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi>

**dal sito è possibile visualizzare e scaricare regolamenti, aliquote e modulistica.**

Coloro che hanno necessità di contattare questo ufficio possono farlo telefonando al n° 0542/667105

oppure recandosi nei seguenti giorni ed orari presso la sede del servizio a Fontanelice in Via Mengoni 2:

dal Lunedì al venerdì 9.00 – 12.30

Sabato 9.00 – 12.30 **(luglio e agosto l'ufficio è chiuso)**

**Indirizzo:** Servizio Tributi Associato Via Mengoni 2 40025 Fontanelice (BO)

**e mail:** [tributi.vallata@nuovocircondarioimolese.it](mailto:tributi.vallata@nuovocircondarioimolese.it);

[vanna.roncassaglia@nuovocircondarioimolese.it](mailto:vanna.roncassaglia@nuovocircondarioimolese.it);

[claudia.squaratti@nuovocircondarioimolese.it](mailto:claudia.squaratti@nuovocircondarioimolese.it)

**telefono:** 0542/667105 - **telefax:** 0542/668335

**E' possibile fissare appuntamenti per l'esame di questioni particolari telefonando ai numeri sopra indicati**

## TASI - CAPITOLO 2°

**La Tasi è un autonomo tributo istituito con la legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 639 e seguenti, in vigore dal 2014.**

Nei Comuni della Vallata del Santerno, essendo stata prevista nel 2014 e 2015 per la sola abitazione principale, e poiché con la legge di Stabilità **2016** (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) è stata **eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori di abitazioni NON di lusso** (ovvero di categorie catastali diverse dalla A1/A8/A9), la novità normativa determina dall'anno **2016** la non applicazione della TASI nel Comune per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (nel limite massimo di una unità di categoria C2, C6 e C7), ad eccezione dei possessori di abitazioni di lusso.

Poiché L'ALiquota BASE TASI (1 PER MILLE), è azzerata nei Comuni della Vallata del Santerno, compreso i c.d. "beni merce", ne discende che non sono tenuti al pagamento, nel 2017, né possessori né detentori dei fabbricati e delle aree edificabili.

### LE ALIQUOTE DEL 2017

**Sono state confermate con deliberazioni: Borgo Tossignano C.C. n. 4 del 31/3/2017; Casalfiumanese C.C. n. 3 del 31/3/2017; Castel del Rio C.C. n. 12 del 20/4/2016; Fontanelice C.C. n. 2 del 31/3/2017, le seguenti aliquote:**

N.B. Ai fini del calcolo rivalutare preliminarmente le rendite catastali con il coefficiente del 5%					
TIPOLOGIA	TASI 2017	BORGO TOSSIGNANO	CASALFIUM ANESE	CASTEL DEL RIO	FONTANE LICE
	MULTIPLI CATORI	ALIQUOTE	ALIQUOT E	ALIQUOT E	ALIQUO TE
Abitazione principale di lusso (SOLO CAT. A/1 - A/8 - A/9)	160	2 ‰	2 ‰	2,5 ‰	2,5 ‰
Pertinenze abitazione principale (C2 - C6 - C7) delle abitazioni di lusso - <b>N.B. Ammesse solo UNA per categoria</b>	160	2 ‰	2 ‰	2,5 ‰	2,5 ‰
Aliquota su tutte le restanti categorie di immobili (compreso aree edificabili)		0 ‰	0 ‰	0 ‰	0 ‰

### LE DETRAZIONI PREVISTE PER il 2017.

Da individuare in base alla rendita catastale non rivalutata dell'unità abitativa.

	CASALFIUMANESE	BORGO TOSSIGNANO	FONTANELICE	CASTEL DEL RIO
	C.C. DEL 12/5/2014	C.C. DEL 12/5/2014	C.C. DEL 19/5/2014	C.C. DEL 30/4/2014
fino a 160,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 80,00	€ 120,00
Da 160,01 a 260,00	€ 160,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 120,00
Da 260,01 a 400,00	€ 80,00	€ 40,00	€ 60,00	€ 100,00
Da 400,01 a 500,00	€ 80,00	€ -	€ 60,00	€ 100,00
Da 500,01 a 600,00	€ 40,00	€ -	€ -	€ 60,00
Da 600,01 a 700,00	€ 40,00	€ -	€ -	€ 60,00
Da 700,01 a 900,00	€ -	€ -	€ -	€ 40,00
Da 900,01 in poi	€ -	€ -	€ -	€ -

Il valore di rendita catastale dell'unità abitativa (CATEGORIA CATASTALE A escluso A/10) è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini del calcolo dell'imposta TASI occorre sommare le rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7).

**La detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, DEVE ESSERE, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.**

La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta ed è ripartita, in caso di più possessori, tra i possessori che risiedono nell'unità immobiliare e non in ragione della percentuale di possesso. Ad esempio in caso di tre possessori di cui solo due residenti nell'abitazione, la detrazione complessiva viene applicata al 50% per ciascuno dei residenti.

## **QUANDO L'UNITA' IMMOBILIARE E' DA CONSIDERARSI ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, il versamento dell'imposta TASI (comprese le detrazioni) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione TASI (ved. Succ.).

ASSIMILAZIONI all'abitazione principale stabilite per REGOLAMENTO comunale o per PREVISIONE NORMATIVA:

A) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

B) la ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

C) le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

D) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;

E) fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.

F) una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La pensione deve essere percepita da soggetto estero e non da INPS (art. 9Bis, comma 2, DL 47/2014). In presenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive, l'importo TASI è ridotto ad 1/3 (N.B. Queste condizioni devono essere necessariamente rilevabili da dichiarazione TASI).

**LA SCADENZA DI PAGAMENTO PRIMA RATA E': VENERDI' 16 GIUGNO 2017**

**LA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL SALDO E': LUNEDI' 18 DICEMBRE 2017.**

## **CALCOLARE LA TASI**

Il soggetto tenuto al versamento (nel 2017 sarà in ogni caso SOLO il possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9), essendo azzerate le aliquote per le ulteriori tipologie di immobili) può procedere come segue:

a) si procura la rendita catastale dell'abitazione e delle relative pertinenze;

b) individua la detrazione spettante sulla base dell'intervallo di rendita catastale in cui è inserita la rendita della propria abitazione;

c) somma la rendita dell'abitazione a quelle delle pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7);



- d) moltiplica il risultato della somma delle rendite per 1,05 e poi per 160: trova la base imponibile;  
e) APPLICA l'aliquota deliberata dal comune sulla base imponibile;  
f) sottrae l'importo della detrazione – se spettante;  
g) divide per due se intende versare il 50% in sede di prima rata (mentre il restante 50% lo verserà entro il 16 dicembre).

La Tasi è calcolata in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e l'immobile è stato adibito ad abitazione principale. A tal fine, il mese durante il quale il possesso di abitazione principale si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero.

E' chiaro che se precedentemente o successivamente l'immobile è ancora posseduto dal contribuente, ma non più a titolo di abitazione principale, per il restante periodo è dovuta l'IMU, sulla base delle aliquote approvate.

#### IL TRIBUTO TASI E' DOVUTO IN AUTOLIQUIDAZIONE.

Per conoscere la **rendita catastale** del tuo immobile:

cliccare su <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> e su: [consultazione rendite catastali](#), poi proseguire accedendo al servizio.

Sul sito dell'Agenzia del Territorio è disponibile un apposito servizio per ottenere i dati catastali relativi agli immobili di proprietà.

**È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:**

- Il proprio codice fiscale;
- Identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
- Provincia di ubicazione dell'immobile.

#### ATTENZIONE:

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota e conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

#### COME SI VERSA LA TASI:

Si rammenta che il versamento dell'acconto deve essere effettuato entro il **16 giugno 2017**. **Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a "Pagamento TASI" sul n. c/c 1017381649 valido per tutti i comuni del territorio nazionale.**

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'[Agenzia delle Entrate](#).

**N.B. Il tributo TASI è IN AUTOLIQUIDAZIONE.** Ciò significa che il contribuente **NON riceve bollettini precompilati da parte del comune**, ma è tenuto a calcolare e compilare il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale reperibile presso gli uffici postali.

**Casalfiumanese B892**  
**Borgo Tossignano B044**  
**Fontanelice D668**  
**Castel del Rio C086**

*Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TASI, L'Agenzia delle entrate ha emesso due distinte risoluzioni: nn. [46/E](#) e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:*

I codici tributo riservati alla **Tasi** per versamento con F24 sono:

**"3958" – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze**

**"3959" – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale da non utilizzare per TASI 2015**

**"3960" – Tasi, aree fabbricabili – da non utilizzare per TASI 2015**

**"3961" – Tasi, altri fabbricati – da non utilizzare per TASI 2015**

“3962” – Tasi, interessi – da non utilizzare per TASI 2015

“3963” – Tasi, sanzioni – da non utilizzare per TASI 2015

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella **“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”** in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio **“codice ente/codice comune”**, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
- nello spazio **“Ravv.”**, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio **“Acconto”**, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio **“Saldo”**, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio **“Numero immobili”**, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio **“Anno di riferimento”**, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

**Arrotondamenti:** il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

**I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato** che devono versare la TASI dall'estero (es. qualora siano possessori di abitazione di lusso, iscritti all'AIRE del Comune, già pensionati nel paese di residenza e l'immobile non sia locato) **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedono nei modi seguenti:

**per la quota spettante al Comune:** bonifico a favore del Tesoriere del Comune sul Conto di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia, sul quale accreditare l'importo dovuto, utilizzando i seguenti codici IBAN:

- Comune di **CASALFIUMANESE** : codice IBAN IT 78 P 01000 03245 24030 0303319-bic/swift : IMCOIT2A;
- Comune di **BORGTOSSIGNANO** : codice IBAN IT 27 N 01000 03245 24030 0303317 bic/swift : ICRAITRRF20;
- Comune di **FONTANELICE** : codice IBAN IT 91 R 01000 03245 24030 0303326 bic/swift : ICRAITRRF20;
- Comune di **CASTEL DEL RIO** : codice IBAN IT 12 M 01000 03245 24030 0303321 bic/swift : ICRAITRRF20

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TASI”, Comune di \_\_\_\_\_, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

**DICHIARAZIONE TASI:** se dovuta, è da presentare in base a modello messo a disposizione dal Comune (come previsto all'art. 1, comma 687 legge 147/2013) e scaricabile dal sito web:

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/casalfiumanese>

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/castel-del-rio>

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/fontanelice>

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/borgo-tossignano>

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2017 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2018**.

**ANCHE PER LE DICHIARAZIONI TASI VALGONO I PRINCIPI GENERALI ESPRESSI PER L'IMU:**

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI/IMU e di successione;**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastrati e che non ricadono in una delle condizioni successive;**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune.**

**La dichiarazione è dovuta:**

- **Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);**
- **Riduzioni di imposta;**
- **Dati non acquisibili tramite catasto.**

**Si rappresentano a seguire le più frequenti situazioni che generano OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI TASI:**

- 1. cittadino italiano AIRE già pensionato nello stato di residenza per un'unica unità immobiliare sul territorio italiano non locata e non concessa in comodato;**
- 2. NUCLEO FAMILIARE che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (attenzione: tale situazione genera obbligo versamento IMU sull'altra abitazione);**
- 3. Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale;**
- 4. AFFITTO O COMODATO di fabbricato rurale strumentale. Il possessore indica le generalità del detentore, gli estremi del fabbricato, gli estremi del contratto.**
- 5. Fabbricati di interesse storico o artistico qualora adibiti ad abitazione principale;**
- 6. Immobile assegnato a socio di coop. edilizia a proprietà indivisa;**
- 7. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
- 8. Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;**
- 9. Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;**
- 10. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con D.M. Infrastrutture del 22 aprile 2008, in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.**

\*\*\*\*\*

- Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme legislative e regolamentari:
- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
  - Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale);
  - Art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata nella G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;
  - DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
  - Art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  - Art. 10 D.L. 35 dell'8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;
  - Art. 1 D.L. 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013;
  - D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013;
  - Legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730;
  - art. 1 comma 10 e ss. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);
  - Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 142 del 12/9/2012 e successive modifiche di cui l'ultima con Deliberazione n. 169 del 15/10/2014 reperibile sul sito istituzionale;
  - Regolamenti Comunali per la disciplina dell'Imposta Municipale propria e della TASI approvati dai singoli comuni, reperibili sul sito:

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni>

\* \* \* \* \*

## CAPITOLO 3° - TARI

La TARI è IL TRIBUTO finalizzato alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Istituito con la legge di stabilità 2014 sostituisce la Tares (applicata solo nel 2013).

I Comuni della Vallata del Santerno (BORGO TOSSIGNANO, CASALFIUMANESE, CASTEL DEL RIO E FONTANELICE) hanno approvato il regolamento TARI e le tariffe TARI, con le rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale, rinvenibili sul sito istituzionale.

Per l'anno **2017** (COME PER IL 2016) la gestione del tributo e l'applicazione del regolamento TARI e delle relative tariffe è affidato al **gestore HERA S.P.A.**, che ne è altresì Responsabile del tributo, con contratto di concessione di servizio. Pertanto le indicazioni sotto riportate sono la sintesi degli elementi principali di applicazione del tributo definite dalla normativa vigente e nel regolamento. Maggiori dettagli sono reperibili nel Regolamento comunale e nella delibera di approvazione delle **tariffe 2017** pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. LA DOCUMENTAZIONE E' RINVENIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB:

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/>

<b>Quali sono gli immobili soggetti a TARI</b>	LOCALI ED AREE SCOPERTE, A QUALSIASI USO ADIBITI, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI.
<b>Chi è soggetto a TARI:</b>	I POSSESSORI E I DETENTORI DEL BENE. LA SOGGEZIONE PASSIVA A TARI si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.  In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
<b>Qual è la base imponibile su cui viene calcolata la TARI</b>	LA BASE IMPONIBILE è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per espressa previsione normativa, per l'applicazione della Tari si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. Attenzione: la superficie calpestabile deve essere calcolata comprendendo tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso (compreso cantine, garage, mansarde, ecc.).
<b>Come vengono applicate le tariffe approvate dal Comune</b>	La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributa-

	<p>ria, ed è liquidata su base giornaliera. La superficie adibita a civile abitazione e relative pertinenze costituisce la base imponibile delle utenze domestiche, tutte le altre superfici sono base di calcolo delle utenze non domestiche.</p> <p>La tariffa è composta da una <b>quota fissa</b> e da una <b>quota variabile</b>.</p> <p><b>UTENZE domestiche:</b></p> <p><b>Q.fissa:</b> per mq. di superficie parametrata al numero degli occupanti.</p> <p><b>Q. variabile:</b> in relazione al numero degli occupanti.</p> <p><b>UTENZE NON domestiche:</b></p> <p><b>Q.fissa e Q.variabile:</b> per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.</p> <p>Rif. Normativo: 4.3 e 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p>
<p><b>Esistono agevolazioni ed esenzioni?</b></p>	<p>Nel regolamento comunale sono indicate tutte le agevolazioni ed esenzioni approvate.</p> <p>Di particolare interesse sono le agevolazioni in termini di sconti per chi effettua raccolta differenziata.</p> <p>Riduzioni sono previste per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupate o detenute sino ad un massimo di 9 mesi continuativi, così come per i fabbricati e le aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale a cui si applica una riduzione pari al 30 per cento.</p> <p>Inoltre, è prevista una riduzione della quota variabile nei nuclei familiari con persona portatrice di handicap o con invalidità &gt; 66% in seguito a presentazione di idonea documentazione.</p>

### **RATE E SCADENZE PAGAMENTO TARI 2017:**

PREVISTE TRE RATE CON SCADENZA DI PAGAMENTO: **30 GIUGNO 2017 (IN CONCOMITANZA CON IL CONGUAGLIO TARI 2016), 30 SETTEMBRE 2017 E 30 NOVEMBRE 2017.** CONGUAGLIO TARI 2017: ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

A differenza di IMU e TASI, per la TARI il contribuente riceverà al domicilio dichiarato l'avviso di pagamento in tempo utile per il versamento entro il termine di scadenza delle rate. Qualora rilevi il mancato recapito è necessario rivolgersi agli sportelli utenti di Hera per chiederne copia, **AL FINE DI NON INCORRERE IN SANZIONI PER OMESSO PAGAMENTO.**

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento deve rivolgersi al gestore Hera s.p.a in quanto detentore della banca dati e affidatario del servizio per l'anno 2017 e 2018.

### **COME SI VERSA LA TARI:**

Il gestore invia l'apposito bollettino postale precompilato unitamente all'avviso di pagamento all'indirizzo del nominativo del contribuente rilevato in banca dati (qualora non sia stata presentata una nuova dichiarazione, viene fatto riferimento ai dati TIA).

E' FORTEMENTE CONSIGLIATO UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO IL BOLLETTINO RICEVUTO. Qualora il contribuente si trovi nella condizione di dover necessariamente utilizzare per il pagamento il modello F24, provvederà all'auto compilazione, che dovrà riportare tutti i dati, compreso il codice identificativo dell'avviso di pagamento per permettere al gestore la riconciliazione del versamento. Per l'F24 si dovrà fare riferimento ai seguenti codici:

**I codici dei comuni della Vallata da riportare nell'F24 sono i seguenti:**

**Casalfiumanese B892**

**Borgo Tossignano B044**

**Fontanelice D668**

**Castel del Rio C086**

*Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TARI, L'Agenzia delle entrate ha emesso due distinte risoluzioni: nn. [45/E](#), e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:*

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 sono:

“3944” – Tari (e Tares)

“3945” – Tari (e Tares), interessi

“3946” – Tari (e Tares), sanzioni

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 EP sono:

“365E” – Tari (e Tares)

“366E” – Tari (e Tares), interessi

“367E” – Tari (e Tares), sanzioni

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “**codice ente/codice comune**”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
- nello spazio “**Ravv.**”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “**Acconto**”, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio “**Saldo**”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “**Numero immobili**”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “**Anno di riferimento**”, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

VERSAMENTO DALL'ESTERO:

**I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato** che devono versare la TARI dall'estero **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedono nei modi seguenti:

bonifico a favore del Tesoriere del Comune sul Conto di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia, sul quale accreditare l'importo dovuto, utilizzando i seguenti codici IBAN:

- Comune di **CASALFIUMANESE** : codice IBAN IT 78 P 01000 03245 24030 0303319-bic/swift : IMCOIT2A;

- Comune di **BORGIO TOSSIGNANO** : codice IBAN IT 27 N 01000 03245 24030 0303317 bic/swift : ICRAITRRF20;

- Comune di **FONTANELICE** : codice IBAN IT 91 R 01000 03245 24030 0303326 bic/swift : ICRAITRRF20;

- Comune di **CASTEL DEL RIO** : codice IBAN IT 12 M 01000 03245 24030 0303321 bic/swift : ICRAITRRF20;

La copia dell'operazione **deve essere inoltrata al Comune** per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TARI”, Comune di \_\_\_\_\_, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

## **LA DICHIARAZIONE IUC-TARI:**

La dichiarazione riveste particolare importanza nella gestione del tributo TARI, in quanto determina la situazione in base alla quale il gestore procede al calcolo del tributo.



Per tale motivo, nell'interesse del contribuente e per espressa previsione regolamentare, si è definito il termine di presentazione di 90 giorni dalla data in cui abbia avuto inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo o si sia verificata la variazione della situazione precedentemente dichiarata o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree.

La tempestività della presentazione della dichiarazione permette al gestore di elaborare avvisi di pagamento corretti.

La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi previsti all'art. 19 del Regolamento comunale TARI e deve essere presentata al gestore.

### **CONTROLLI E SANZIONI:**

LA TARI, in quanto tributo, è soggetta ad attività di controllo secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, come per le imposte IMU e TASI.

Pertanto entro cinque anni dall'annualità per la quale il tributo dovuto risulti non essere versato, possono essere avviate attività di controllo sia in ordine al contenuto delle dichiarazioni che all'omesso pagamento.

L'accertamento di omesse o infedeli dichiarazioni, ovvero di omesso o insufficiente versamento della TARI, determinano l'applicazione delle sanzioni di legge, oltre al recupero del tributo non versato e all'applicazione di interessi legali.

### **INFORMAZIONI E CHIARIMENTI PRESSO SPORTELLI UTENTI DI HERA:**

Hera Spa - Imola in via Casalegno 1 orario di apertura al pubblico:

- dalle 8.00 alle 15.00 (da lunedì a giovedì) orario continuato
- dalle 8.00 alle 13.00 (venerdì)

Hera Spa - Sportello Via Mentana 10: da lunedì a sabato ore 8.30-12.30

sito internet istituzionale del Gestore [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Eventuali reclami o richiesta di riesame da parte del contribuente potranno essere recapitati presso il "Servizio Clienti Gruppo Hera", Casella postale 7155 c/o FO 7 47122 Forlì (FC) ovvero al Fax: 0542-368180.